

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28471 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI
Data Udiienza: 29/05/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Burdi Andrea, nato a Gravina di Puglia il 22/09/1959,
avverso la sentenza del 17/11/2025 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria rassegnata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/01/2025, il Tribunale di Brescia condannava Andrea Burdi alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver occultato o comunque distrutto, in qualità di socio unico e amministratore di fatto della società "Burdi s.r.l.", le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari della predetta ditta, applicando le pene accessorie di legge.

Con sentenza del 17/11/2025, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, Andrea Burdi, tramite il

difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poiché, essendo la condotta contestata quella dell'occultamento delle scritture contabili ed avendo la Guardia di finanza avanzato richiesta all'imputato di consegna di tali scritture in data 24/11/2015, il termine prescrizionale è spirato il 24/11/2025.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla sussistenza della prova della istituzione della contabilità.

In sintesi, la difesa deduce che gli elementi posti a base della prova della sussistenza della contabilità societaria da parte della Corte di appello erano privi di valenza dimostrativa: a) la tenuta delle scritture contabili da parte dello studio Laggada non provava nulla, in ragione di un generico riferimento a "documenti fiscali e contabili", senza alcun tipo di giustificazione, anche perché la lettera di ritiro dei documenti da parte della Burdi s.r.l. recava una data di soli due mesi successivi alla data di costituzione della società; b) il fatto che la società avesse presentato i modelli 770 e alcune dichiarazioni fiscali di imposta non provava la sussistenza delle altre scritture contabili.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla sussistenza della prova della detenzione dei documenti societari in capo ad esso ricorrente.

Lamenta la difesa che non è stata provata la detenzione dei documenti contabili da parte del ricorrente, essendo emerso che era stato Davide Manichino, nella qualità di amministratore unico della Burdi s.r.l., ad aver preso contatti con il Musso, titolare della Bam System s.r.l., al fine di ricercare un lavoro e ad aver lasciato a quest'ultimo, oltre ai documenti di identità, un foglio firmato in bianco che serviva per l'eventuale assunzione, per cui, anche ritenendo provata l'istituzione delle scritture contabili, si sarebbe dovuto desumere che tali scritture sarebbero state nella disponibilità esclusiva della Bam System s.r.l.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del reato, con riferimento alla sussistenza della prova della qualità di amministratore di fatto in capo ad esso ricorrente.

In sintesi, la difesa deduce che i plurimi atti gestori individuati dalla Corte territoriale quale prova al fine di qualificare il ricorrente come amministratore di fatto della Burdi s.r.l., vale a dire la presentazione del bilancio del 2009, la cessione di un immobile alla figlia e la presentazione di tre dichiarazioni fiscali, non erano tali da integrare gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, che identifica l'amministratore di fatto in colui che esercita in modo significativo e continuativo i poteri inerenti alla qualifica o funzione dell'amministratore di diritto, mentre l'attività gestoria svolta in modo episodico od occasionale non era dimostrativa dell'ingerenza significativa e continuativa del ricorrente nella gestione sociale.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del reato, con riferimento alla sussistenza della prova del dolo in capo ad esso ricorrente.

Contesta la difesa che le motivazioni della sentenza impugnata siano tali da dimostrare la sussistenza del dolo specifico di evadere le imposte o di favorire l'evasione in capo al ricorrente, mancando la prova delle presunte plurime compensazioni e che le stesse siano state poste in essere dal ricorrente, tanto più che l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la società aveva ommesso la presentazione della dichiarazione fiscale dell'anno 2010, sta ad indicare che, per gli anni successivi, le dichiarazioni invece sussistano.

2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria.

Deduce la difesa che, essendo stata ritrovata presso il curatore fallimentare della Bam System la presunta documentazione in pdf riferibile alla Burdi s.r.l., avrebbe dovuto essere escusso come teste il predetto curatore, onde consentire all'imputato di assumere prove a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico.

2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio della motivazione e violazione di legge, in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Lamenta la difesa che, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata non aveva tenuto in considerazione la mancanza di capacità a delinquere dell'imputato, essendo gravato da un'unica condanna risalente al 1978, della intensità della condotta (assente), delle condizioni sociali e del comportamento del ricorrente, sia in fase di indagine che nel corso del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

E' insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità che «La condotta del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (già previsto dall'art. 4, comma primo, lett. b) L. n. 516 del 1982) consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di

esaminare detta documentazione» (Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239). In altri termini, la condotta antigiuridica di occultamento perdura finché esiste in favore dell'amministrazione il potere di controllare l'ammontare dei redditi o del volume degli affari (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697).

La diversa struttura del reato ha delle ricadute ai fini della decorrenza del relativo termine prescrizionale: in un caso, ove si tratti di reato istantaneo, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si è conclusa l'attività di distruzione delle scritture; mentre, nel caso di reato permanente, perdurando l'obbligo di esibizione finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, la prescrizione inizierà a decorrere solo a partire dalla conclusione dell'accertamento tributario (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669; Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340), momento in cui possono essere considerati esauriti gli effetti dell'illecito, essendo l'occultamento divenuto definitivo e non più eliminabile da parte degli organi dell'accertamento tributario.

Pertanto, nel caso di specie, vertendosi in materia di occultamento dei documenti contabili, condotta indicata prioritariamente nel capo di incolpazione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898), ed essendosi il procedimento di accertamento tributario concluso il 24/11/2015 (data di contestazione del reato), il termine decennale massimo di prescrizione, decorrente dalla conclusione dell'accertamento e considerando anche le sospensioni intervenute nel corso del processo e menzionate nella sentenza di primo grado (v. pagina 3), vale a dire dal 12/07/2024 al 29/01/2025 per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze, per complessivi 201 giorni, non è ad oggi decorso, perché interverrà il 13/06/2026.

Per altro verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, secondo quanto appresso sarà detto, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, non consentirebbe, in ogni caso, di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Azzini, Rv. 266172).

2. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, incentrati sulla carenza di prova sulla istituzione della contabilità, sulla detenzione dei documenti in capo all'imputato, nonché sull'elemento soggettivo del reato, congiuntamente esaminati perché connessi, sono manifestamente infondati.

2.1. Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, i giudici di merito, le cui decisioni costituiscono un unico corpo motivazionale, ricorrendo un'ipotesi di "doppia conforme", hanno fornito, sul punto, una motivazione corretta, coerente e non manifestamente illogica, avendo precisato sia che era stato individuato lo studio Laddaga come tenentario delle scritture contabili, formalmente restituite all'imputato nel maggio 2009, sia l'avvenuto rinvenimento di documentazione contabile, in relazione ad anni di imposta sino al 2012, in formato digitale, presso la Bam System s.r.l., mentre la istituzione e la presenza della

documentazione contabile era poi necessaria per le illecite compensazioni accertate, tanto che erano stati presentati i modelli 770 ed alcune dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2011 e 2012.

2.2. Quanto alla contestata disponibilità di tali documenti, il giudice di primo grado ha poi affermato che l'avvicendamento nella carica di amministratore unico tra il ricorrente e Davide Manichino, originario coimputato, avvenuto con il verbale assembleare del 31/12/2009, iscritto nel registro delle imprese in data 04/02/2014, era solo apparente, non avendo comportato alcun mutamento effettivo della titolarità del potere gestorio della società, rimasto in capo all'imputato, socio unico della Burdi s.r.l., come poteva desumersi dall'aver costui compiuto, in epoca successiva al 31/12/2009, una pluralità di atti dimostrativi di esercizio del potere gestorio e spettanti all'amministratore societario, quali l'approvazione e sottoscrizione del bilancio 2009 in data 30/06/2010, la presentazione dei modelli 770 e delle dichiarazioni IVA sino al 2012, la cessione di un immobile societario alla figlia il 27/06/2013.

Per cui dalle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, le cui conclusioni sono state riprese dalla Corte territoriale, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, emerge la prova non solo della istituzione delle scritture contabili, ma anche della loro mancata esibizione ad opera di colui che, avendo ricevuto in consegna la documentazione contabile dallo studio Laggada, ha svolto, in continuità, funzioni gestorie della società, dapprima come amministratore di diritto e poi come amministratore di fatto.

In altri termini, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fonti dimostrative acquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delle due conformi sentenze di merito circa il ruolo di amministratore di fatto di Andrea Burdi della Burdi s.r.l., di cui era socio unico, non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici.

2.3. Né ancora può sostenersi che la condotta del ricorrente non fosse connotata dalla direzione finalistica normativamente richiesta (ovvero il fine di evasione), avendo questa Corte già affermato che la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616). E, nel caso in esame, la prova della produzione di reddito e del volume di affari è stata fornita proprio grazie agli accertamenti investigativi, in base ai quali la Burdi s.r.l., dopo aver omesso la presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2010, aveva operato indebite compensazioni per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 per complessivi euro 360.000,00.

3. Il sesto motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Invero, quanto alla invocata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente ad oggetto l'assunzione testimoniale del teste Maurizio Musso, sul presupposto che la presunta documentazione in pdf riferibile alla Burdi s.r.l. fosse stata ritrovata presso il curatore fallimentare della Bam System s.r.l., richiesta peraltro fondata sull'erroneo richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., il Collegio osserva che la decisione di rigetto sul punto della Corte territoriale si pone nel solco tracciato da un consolidato orientamento della Corte di legittimità, dove è costante l'affermazione di principio secondo la quale l'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un'eccezione alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228).

Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'istituto è richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).

La motivazione della Corte di merito che ha disatteso l'istanza di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, affermando la superfluità della testimonianza richiesta, avendo l'istruttoria dibattimentale chiarito i meccanismi dell'attività criminosa, finalizzata alla realizzazione di indebite compensazioni attraverso l'impiego delle società Bam System e Studio Impresa, è dunque coerente con gli indirizzi di legittimità richiamati, né è affetta da vizi di manifesta illogicità, sicché è insindacabile in questa sede.

4. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del

18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959; analogamente Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

In applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi i vizi motivazionali e i profili di illegittimità evocati dalla difesa, avendo i giudici di merito sottolineato, in maniera non illogica, l'assenza di elementi meritevoli di positiva considerazione ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, nonché l'individuazione del predetto trattamento nel minimo edittale, ritenuto in tal modo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 29/05/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale